

INFORMATIVA ALLE IMPRESE ALIMENTARI

Tavolo tecnico regionale del 27 dicembre 2012

La normativa di cui al regolamento CE n. 178/2002 stabilisce requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

L'acqua viene ingerita come ogni altro alimento direttamente, contribuendo così al rischio complessivo cui si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici.

Il capo I, art. 2 del Regolamento CE 178/2002 definisce "Alimento" anche l'acqua ingerita indirettamente, cioè intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (es. thè, caffè, bibite, acqua gassata refrigerata, reidratazione di cibi liofilizzati ivi compresi latte, orzo, caffè solubile, preparazione di sughi-minestre-minestroni-salamoie-brodi, cottura della pasta/riso, lessatura delle verdure, preparazione di impasti per pane-pizza-dolciumi ecc.)

Gli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di alimenti Legge 283/62, DPR 327/80, Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 882/2004 sono, sotto il profilo giuridico-istituzionale soggetti obbligati ad inserire nel piano di autocontrollo la gestione del rischio derivante dall'acqua disponibile, (anche se potabile), sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare (ivi compreso quello dell'acqua) e garantire la sicurezza dei prodotti forniti.

Occorre pertanto che l'acqua utilizzata per il lavaggio, la preparazione, produzione, trattamento degli alimenti sia sicura e cioè contenga arsenico e fluoruri in quantità rispettivamente ricompresa entro 10 microgrammi/litro ed 1,5 mg/litro.

E' necessario istituire un approvvigionamento alternativo di acqua da utilizzare per la produzione/preparazione/trattamento dei prodotti alimentari forniti al consumatore.

Allo scopo è possibile :

1-utilizzare acqua imbottigliata di sorgente, così come definita dalla legislazione di cui al decreto **legislativo 8 ottobre 2011 n. 176, attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali**, quantunque tracciata dall'azienda produttrice ai sensi del regolamento CE 178/2002.

2-trattare l'acqua derivante dalla rete idrica comunale con idoneo impianto conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 (G.U.n.69 del 22/3/2012), utilizzato per garantire la conformità al D.lvo 31/01 dei parametri arsenico e fluoruri nell'acqua erogata al consumo umano : nella fattispecie dovranno essere espletate analisi quantitative periodiche degli omonimi parametri , presso laboratori accreditati per analisi di alimenti ed iscritti in elenchi regionali.

Letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti al tavolo tecnico.